

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 27 DEL 31/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- **l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446**, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- **il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360** e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- **l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138** convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
 - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI, altresì:

- **l'art. 52, comma 2, del DLgs 446/97** il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”;
- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014** che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 198 del 28 novembre 2005 di “Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 29 novembre 2005 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 allo 0,1%;
- la propria deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2007 di “Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)” che stabiliva la relativa aliquota allo 0,5%;
- la propria deliberazione n. 14 del 13 febbraio 2012 avente ad oggetto “Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)” che ha fissato le aliquote dell'addizionale comunale all'irpef come segue:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,44%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,51%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,75%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,78%

oltre 75.000 euro	0,80%
-------------------	-------

RILEVATO CHE:

A) la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e successive modifiche ed integrazioni stabilisce:

- la soppressione della riserva allo Stato della quota di IMU pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
 - ✓ degli effetti finanziari derivanti:
 - dalla soppressione della riserva dello Stato della quota di IMU pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76;
 - dalla riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 - dalla dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza;
 - dalla diversa incidenza delle risorse sopresse del fondo sperimentale di riequilibrio sulle risorse complessive;
 - dalle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd spending review);
 - ✓ della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
 - ✓ dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
- che con legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

B) il Decreto legge 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 8 dell'art. 47 (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica), ha disposto che il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018;

C) la Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), al comma 435, ha sancito che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

VALUTATO CHE:

- il Fondo di Solidarietà Comunale 2015, ripartito ed assegnato al Comune di Casalgrande dallo Stato -in applicazione dei criteri sopra indicati e sulla base di stime teoriche-, risulta, così come emerge dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015, ridotto di circa 250mila euro rispetto a quello attribuito nel 2014;
- il limite alle variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso la clausola di salvaguardia appaiono assolutamente teoriche e non tengono conto dei concreti e reali mezzi finanziari a disposizione del comune;
- nel 2015, a differenza del 2014, non sono previsti da parte dello Stato altri importanti trasferimenti compensativi del mancato gettito di tributi comunali;
- in data odierna questo Consiglio ha fissato, con proprie deliberazioni, le aliquote relative all'IMU e alla TASI riducendo in particolare l'aliquota IMU per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3 dello 0,05 per cento (tributo deducibile dal reddito di impresa nella misura del 20% e indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive) ed introducendo per la medesima tipologia di fabbricati un'aliquota TASI pari all'1,5 per mille (interamente deducibile sia dal reddito di impresa che dall'IRAP) a parziale finanziamento dei servizi indivisibili;
- tra le azioni di questa amministrazione, nel suo programma di mandato, il principio della redistribuzione del reddito ha rappresentato un fondamento, come ribadito dalla Costituzione Italiana, attraverso l'articolo 53 che recita: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»;

CONSIDERATO, altresì, CHE:

- l'azione dell'Amministrazione, in questi anni, a fronte di interventi costanti e continui volti a ridurre i trasferimenti e a limitarne la propria autonomia locale, si è orientata alla razionalizzazione della spesa, poiché impossibilitata a modificare i parametri delle entrate proprie;
- il costante intervento di efficientamento e razionalizzazione della struttura, perseguito con particolare forza nei precedenti mandati amministrativi, ha ridotto i margini di ulteriore miglioramento;
- nella difficile fase economica e sociale che stiamo vivendo, che necessita di azioni volte a incentivare il lavoro e la produzione rispetto alle rendite (cui consegue altresì l'opportunità di far pesare gli aumenti dell'imposta municipale propria in misura meno gravosa nei confronti dei settori produttivo e commerciale), il principio relativo alla progressività dell'addizionale Irpef, insieme a quello della redistribuzione del reddito, hanno rappresentato un caposaldo dei bilanci previsionali 2013 e 2014, che viene confermato, sia pur con alcune modifiche, anche nel corso del 2015;
- il Comune, vero ente di prossimità nei confronti dei cittadini contribuenti, deve comunque continuare a garantire un sistema dei servizi alla persona e alle imprese, alla crescita culturale e allo sviluppo sostenibile del territorio;

- appare necessaria l'applicazione di un aumento delle aliquote che pur mantenendo criteri di progressività garantisca almeno una parziale copertura dei tagli imposti dalle "manovre" che si sono susseguite negli ultimi anni;

RITENUTO, pertanto, di:

- differenziare le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,70%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,72%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,78%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%

- di mantenere una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 12.000 euro;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Servizio tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del DLgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)":

Articolo 1 – Variazione dell'aliquota

1. Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sono stabilite per l'anno 2012, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura seguente:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,44 0,70%

<i>oltre 15.000 e fino a 28.000 euro</i>	<i>0,51 0,72%</i>
<i>oltre 28.000 e fino a 55.000 euro</i>	<i>0,75 0,78%</i>
<i>oltre 55.000 e fino a 75.000 euro</i>	<i>0,78 0,79%</i>
<i>oltre 75.000 euro</i>	<i>0,80%</i>

Articolo 2 – Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 12.000 euro.

intendendo i numeri 'barrati' eliminati e quelli in 'grassetto rosso' aggiunti;

2) DI DARE ATTO che:

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet;
- le modifiche di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2015;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore finanziario la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.
